



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA VALUTAZIONE E
L'ASSEGNAZIONE TEMPORANE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DESTINATI AD EMERGENZA
ABITATIVA

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO:

Finalità del presente regolamento è quella di disporre di idoneo ed equo strumento per la gestione di situazioni di emergenze abitative, che, presentandosi con problematiche di immediata gravità e urgenza, non sono risolvibili con gli strumenti ordinari di intervento (quali i Bandi per l'Edilizia Residenziale Pubblica e i Bandi per un contributo per l'affitto previsto dalla L. 431/1998).

ART. 2 – DEFINIZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA:

L'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.

Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate, tutti coloro che si vengano a trovare in una o più delle seguenti condizioni:

- a – si trovano in condizioni di grave disagio sociale;
- b – provvedimenti di sfratto esecutivo per finita locazione oppure per morosità incolpevole in quei casi in cui può essere dimostrata la situazione di debolezza sociale ed economica;
- c – ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale (le ordinanze riconducibili alla fattispecie sono quelle emanate per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato, per pubbliche calamità o per altre gravi cause sociali o sanitarie accertate e attestate dai servizi sociali).
- d – situazione di disagio derivante da perdita di lavoro e impossibilità di ricollocazione o situazioni di disagio derivante da precarietà del lavoro.
- e – perdita dell'alloggio a seguito di separazione o divorzio.

ART. 3 – DEFINIZIONE ALLOGGI DESTINATI AL SERVIZIO:

Il Comune di Montecatini Val di Cecina ha individuato un miniappartamento, identificato catastalmente con il foglio 37, mappale 75 sub 15 (mq. 29 piano terra), situato in Via 4 Novembre n. 3/A, da utilizzare per emergenze abitative. Detta sistemazione abitativa sarà assegnata a titolo precario e transitorio e in nessun caso sarà concessa mediante contratto di locazione.

La struttura verrà assegnata a nuclei familiari composti da 1 o 2 persone come specificato all'art. 13 c. 2 L.R. 96/96 – Accesso alloggi ERP -

Adde "vengono inoltre destinati ad alloggi per le emergenze abitative quelli identificati al fg. 139, part. 308 sub 6 piano S2 e i due appartamenti ubicati al piano terra del Centro Polivalente (come da allegata planimetria) ancora non accatastati".

ART. 4 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO:

Il presente regolamento disciplina:

- a – le modalità di accesso e di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come definite dagli artt. 1 e 2 del regolamento stesso.
- b – la valutazione dei requisiti che attestano la situazione di emergenza abitativa come previsto dal successivo art. 5 del regolamento;
- c – l'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 3.

ART. 5 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO:

I requisiti che devono essere posseduti per l'assegnazione in uso dell'alloggio destinato ad emergenza abitativa sono:

1. avere residenza anagrafica nel Comune di Montecatini Val di Cecina;
2. trovarsi in una delle condizioni indicate nei punti a), b), c), d) e e) dell'art. 2 del presente Regolamento.

Ai fini della valutazione dell'accesso all'emergenza abitativa, costituiscono titoli preferenziali e vanno dichiarati nella domanda:

- avere un reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L. R. 96/96);
- non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica
- la presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino la diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della commissione invalidi civili, superiore a 2/3 o pari al 100% o dalla commissione handicap;
- la presenza nel nucleo di soggetti titolari di assegno di accompagnamento;
- nucleo familiare con minori in condizione di grave rischio sociale o nucleo familiare con presenza di persone non autosufficienti, portatrici di disabilità (L. 104/92) o in carico ai servizi di salute mentale o tossicodipendenze;
- nucleo familiare composto completamente da persone ultrasessantacinquenni.

In presenza di due o più richieste contemporanee di accesso al servizio la Giunta redigerà una graduatoria tenuto conto della gravità delle condizioni dei richiedenti.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

I cittadini che intendono chiedere il servizio di "emergenza abitativa" devono presentare apposita domanda allegando l'autocertificazione dei redditi percepiti e dei requisiti per l'accesso oltre agli eventuali altri documenti comprovanti lo stato di emergenza abitativa.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno al Responsabile dell'Ufficio Sociale Comunale per il tramite dell'Ufficio Protocollo.

L'accesso al servizio può avvenire anche a seguito di colloquio con l'Assistente Sociale che valuterà la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al servizio.

ART. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE:

La verifica dei requisiti per l'assegnazione è effettuata dalla Giunta Comunale a seguito di relazione di valutazione della domanda presentata dal richiedente, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Sociale Comunale o dell'Assistente Sociale Territoriale.

ART. 8 – ASSEGNAZIONE:

L'assegnazione sarà disposta con provvedimento di Giunta Comunale sulla base della relazione e della graduatoria di cui al precedente art. 7.

Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta decadono dal diritto di assegnazione in emergenza abitativa.

Il Comune convoca, sulla base del provvedimento di assegnazione, l'assegnatario per la consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 10 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell'alloggio nei termini comporta decadenza dal beneficio.

ART. 9 – OBBLIGHI SUCCESSIVI:

Gli assegnatari hanno l'obbligo di presentare domanda per gli appartamenti ERP, qualora esca il bando, pena l'obbligo del rilascio dell'appartamento. In caso di assegnazione di alloggio ERP l'assegnatario è obbligato a lasciare l'alloggio di emergenza abitativa.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO:

Gli assegnatari dell'alloggio devono:

- Provvedere alla manutenzione ordinaria e cura di quanto affidato loro;
- Curare la pulizia non solo del rispettivo alloggio ma anche dei locali e spazi di uso comune;
- Astenersi da intrattenimenti rumorosi o che procurino disturbo o molestia;
- Impegnarsi al rispetto del presente regolamento,

ART. 11 – DURATA DELLE ASSEGNAZIONI:

L'assegnazione avrà al durata massima di due anni e avverrà nelle forme e con le modalità consentite dalla legge. Potrà essere espressamente rinnovata per lo stesso periodo, non più di una volta, o comunque dietro relazione del Responsabile dell'Ufficio Sociale Comunale o dell'Assistente Sociale Territoriale, a seguito dell'accertato permanere della situazione di necessità e di buona conduzione dell'alloggio. Al termine del periodo di assegnazione, l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli in buono stato di manutenzione (art. 1575 C.C.) e lasciare immediatamente l'alloggio.

ART. 12 – COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE:

Modificato come segue "Gli assegnatari dovranno versare mensilmente al Comune di Montecatini Val di Cecina un rimborso spese per la manutenzione generale dell'immobile quantificata forfettariamente in € 60,00. Tale somma, essendo di modesta entità, non pregiudica la gratuità del rapporto"

ART. 13 – ANNULLAMENTO E DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE:

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, è fatto quindi assoluto divieto per gli occupanti di cedere, anche provvisoriamente, il proprio alloggio.

L'assegnazione decade inoltre nei seguenti casi:

- L'assegnatario ha dato ospitalità senza autorizzazione a terze persone;
- L'assegnatario non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso;
- L'alloggio viene adibito ad attività illecite;
- L'assegnatario perde i requisiti per i quali è occorsa l'assegnazione;
- L'assegnatario rinuncia all'alloggio;

Nel caso in cui si verificano delle violazioni di cui sopra che siano anche passibili di sanzioni penali o amministrative, l'Amministrazione Comunale provvederà senza nessun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.

Ogni comportamento difforme dalle regole di civile convivenza nonché il cattivo uso e il danneggiamento dell'alloggio assegnato e la mancata osservanza delle regole sopra riportate possono comportare la revoca immediata dell'assegnazione.

Qualora sia possibile per l'assegnatario disporre di una sistemazione abitativa definitiva, quest'ultimo perde il diritto all'uso dell'alloggio.

In presenza di condizioni per l'annullamento o la revoca dell'assegnazione il Responsabile dell'Ufficio Sociale Comunale, comunica con lettera raccomandata all'assegnatario le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti; assegna al medesimo un termine massimo di 15 gg per la produzione di deduzioni scritte e/o documenti.

Entro i 30 gg successivi il Responsabile del Servizio propone alla Giunta la decadenza dal servizio ovvero comunica le motivazioni per cui non occorre procedere. Entro i 15 gg successivi al provvedimento l'assegnatario deve lasciare l'alloggio.

Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nella comunicazione il Responsabile del servizio procederà al recupero dell'alloggio assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione dei servizi di supporto necessari. L'atto di sgombero dovrà contenere l'ora e il giorno dell'esecuzione ed essere notificato all'assegnatario. In opposizione all'atto di sgombero è ammesso ricorso in via ordinaria entro 60 gg dalla notifica dello stesso all'interessato.

ART. 14 – RICONSEGNA ALLOGGIO:

Alla scadenza del periodo di concessione in uso dell'alloggio, la riconsegna dello stesso, avverrà in presenza dei servizi di supporto identificati nell'Ufficio Tecnico per la verifica delle condizioni generali dell'appartamento e di quanto messo a disposizione.